

Riforma dello Sport D. Lgs. n. 36/2021 convertito in legge dal Dlgs. n. 120 del 29/08/2023

Come già anticipato in precedenti comunicazioni dal 01 luglio 2023 è in vigore la riforma dello sport, che introduce novità importanti per gli enti sportivi e per i lavoratori del settore.

Si tratta di una norma i cui effetti sono partiti da inizio luglio, tuttavia la legge di conversione al decreto legge, che ha apportato delle modifiche al testo originario, è stata pubblicata solamente il 04 settembre u.s.

Le perplessità rispetto al nuovo sistema sono state evidenziate più volte dal Presidente Federale, anche al ministro Abodi, in un incontro svoltosi a fine giugno presso il salone d'Onore del Coni, nel quale è stato evidenziato il rischio di apportare modifiche ad un sistema funzionante che ha portato risultati sportivi, e non solo, eccezionali, che hanno dato lustro all'Italia.

Il mondo del dilettantismo sportivo era composto da volontari, o come preferisco chiamarli io di appassionati che oggi si troveranno a dover affrontare nuovi adempimenti burocratici e con conseguenti incrementi di spese.

La linea seguita da subito dalla Federazione è stata quella della prudenza, basata sulla necessità di dover attendere la conversione in legge del decreto che definisse in modo univoco il nuovo scenario normativo.

Per quanto sopra, tutti i pagamenti che potessero rientrare nella sfera della nuova normativa sono stati, momentaneamente rinviati, onde evitare che potessero essere commessi errori che avrebbero potuto comportare delle problematiche non solo alla Federazione, ma anche al percipiente.

Già dalla pubblicazione del primo decreto legge la Federazione ha attivato i propri consulenti che, unitamente al personale federale, hanno studiato la normativa per poter fornire tutte le informazioni utili sia ai Presidenti delle associazioni sportive che a tutte le persone fisiche interessate al nuovo contesto.

Le nuove norme comporteranno dei cambiamenti radicali per il nostro mondo, ma come sempre la Federazione prenderà tutte le necessarie decisioni per far sì, che pur nel rispetto delle norme, i disagi per il nostro mondo siano ridotti il più possibile.

Comunque, la situazione è in evoluzione, e dovrà anche tener conto dei tempi che occorreranno per adeguare i sistemi informatici federali, per i quali le aziende software fornitrici si sono già attivate.

1) Il Lavoro Sportivo (Capo I)

Sono state completamente ridefinite le figure del "Lavoro Sportivo",

L'art. 67, primo comma, lettera m) del TUIR è stato abolito per cui non è più possibile erogare premi, compensi e rimborsi forfettari in esenzione d'imposta (fino ad € 10.000,00) e contributiva.





Gli importi da erogare ai soggetti dovranno essere considerati o come compenso sportivo o come premio di partecipazione, ferma restando la possibilità di inquadrarli come volontari. Di seguito le specifiche diversificazioni per ogni singola fattispecie.

Vengono identificati quali “Lavoratori Sportivi”, quindi rientranti nella nuova normativa, le seguenti figure:

- gli atleti;
- gli allenatori;
- gli istruttori;
- i direttori tecnici;
- i direttori sportivi;
- i preparatori atletici;
- i direttori di gara;
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni amministrativo gestionali.

Nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, l’art. 28 del D.lgs 36/2021 stabilisce una presunzione di collaborazione coordinata, qualora la durata della prestazione oggetto del contratto non superi le 24 ore settimanali, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle manifestazioni sportive. Inoltre, le prestazioni devono rientrare nei profili tecnico-sportivi previsti dai regolamenti Federali.

La nuova tipologia di rapporto prevede una diversa tassazione ai fini IRPEF oltre all’obbligo previdenziale ed assistenziale. Segue schema esemplificativo:

Compensi	Ritenuta IRPEF	INPS	INAIL
da €.0 a €.5.000,00	NO	NO	NO
da €.5.000,01 a 15.000,00 ***	NO	27,03% * **	NO
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03% * **	NO

* fino al 31/12/2027, l’aliquota INPS si applica al 50% del compenso.

** per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio si applica l’aliquota ridotta del 24%.

*** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l’importo complessivo di euro 15.000” (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).

Ogni adempimento comunicativo di Legge, così come l’elaborazione dei cedolini etc. può essere gestito direttamente dalle asd attraverso l’apposita gestione del “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche” o rivolgendosi ai propri consulenti





2) I Volontari (art. 29)

Viene introdotta la figura del Volontario, le cui prestazioni sportive non possono essere retribuite in alcun modo. Possono invece essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi altra forma di lavoro retribuito con il medesimo ente. In sostanza i volontari non potranno ricevere, dallo stesso ente, alcun compenso di natura contrattuale. I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile per danni che potrebbero causare a terzi. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la Responsabilità Civile verso i terzi.

3) Premi (art. 36, comma 6-quater)

Le somme versate quale premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle Squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.

Percipiente	Ritenuta IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti e Tecnici *	senza limiti	20%	Imposta	1047

* obbligo tesseramento Federale.

Si ricorda che a livello di premi gli importi si riferiscono sia a quelli in denaro che in natura

4) Collaborazioni a carattere amministrativo Gestionale (art. 37)

Tali prestazioni sono escluse dal Lavoro Sportivo e possono essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cpc, che rappresentano un'ipotesi di lavoro autonomo in cui il collaboratore svolge in via continuativa una prestazione a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo. Possono fruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali (esenzioni ed aliquote ridotte) previste per i lavoratori sportivi propriamente detti al punto 1), ma non possono essere gestite tramite il "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

Non possono rientrare in questa fattispecie le prestazioni per il cui esercizio si deve essere iscritti in appositi albi o elenchi (commercialisti, avvocati, geometri etc).



Conclusioni

La riforma del lavoro sportivo potrebbe comportare eventuali aggravii da un punto di vista di costi e di adempimenti da svolgere.

La Federazione, come accennato nelle premesse, sta valutando tutte le opportune decisioni da prendere, già nel prossimo Consiglio Federale, per cercare di rendere meno gravoso il nuovo percorso.

Per una corretta applicazione delle nuove norme, la Federazione rimane a disposizione per qualunque chiarimento, precisando comunque che è consigliato rivolgersi anche ai propri consulenti.

E' da tenere presente che questo documento rappresenta una prima informativa necessaria per portare a conoscenza le nuove norme, nel prossimo periodo ne seguiranno altre, in funzione anche dell'evolversi delle varie interpretazioni che si avranno.

Roma, 20 09 2023

